



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci – Numero blu 1530)

ORDINANZA N° 31/2022

*(CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GOLFO ARANCI)*

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Golfo Aranci:

- VISTA** la DIRETTIVA (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 197, afferente il recepimento della Direttiva sopra menzionata;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** delle risultanze dell'incontro tra la Capitaneria di Porto di Cagliari e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, avvenuto in data 04 febbraio 2022, inerente l'applicazione del nuovo Decreto n.197/2021;
- RITENUTO** necessario adeguare la locale normativa alle modifiche introdotte dal suddetto Decreto Legislativo 197/2021, allo scopo di non rallentare ovvero interrompere la continuità dell'attività amministrativa evitando di creare ritardi al regolare svolgimento del traffico marittimo;

ORDINA

Articolo 1
Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto del Circondario Marittimo di Golfo Aranci, ad esclusione delle navi adibite ai servizi portuali ai sensi dell'art.1 para 2 del Regolamento (UE) 2017/352 e delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2017, nonché delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliare o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 2
Definizioni

Si richiamano integralmente le definizioni contenute nell'art. 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (in seguito *Decreto*), allegato in stralcio alla presente Ordinanza per farne parte integrante (**All.1**).

Articolo 3

Obbligo di notifica rifiuti

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave diretto verso un porto situato all'interno del Circondario marittimo di Golfo Aranci hanno l'obbligo della "notifica anticipata dei rifiuti".

Tale obbligo deve essere adempiuto mediante la trasmissione del modello in **Allegato 2**, attraverso l'utilizzo della piattaforma PMIS – NMSW-PMIS ovvero a mezzo PEC cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it

La trasmissione deve avvenire:

- con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo, se il porto di scalo è noto;
- non appena è noto il porto di scalo, qualora le informazioni siano disponibili a meno di 24 ore dall'arrivo o, al più tardi, al momento della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Sono esonerate dall'obbligo di notifica le sottoelencate unità:

- Navi di stazza inferiore alle 300 GT, ivi inclusi i pescherecci;
- Unità da diporto avente lunghezza inferiore a 45 metri;
- Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al successivo art. 5;
- I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4

Conferimento dei rifiuti

Il Comandante di una nave che approda in un porto del Circondario marittimo di Golfo Aranci, prima di lasciare il porto, ha l'obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto.

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave comunicano all'Autorità Marittima, prima della partenza o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti (**Allegato 3**), le informazioni in essa riportate, attraverso l'utilizzo della piattaforma PMIS – NMSW-PMIS ovvero a mezzo PEC cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it

Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, attraverso la trasmissione della sottoelencata documentazione:

- Presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, come da modello in **Allegato 4**;
- Trasmissione delle informazioni contenute negli **Allegati 2 e 3**;
- Dichiarazione sostitutiva del Comandante della nave che attesta la presenza a bordo di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto, fino al successivo porto di scalo, come da metodo di calcolo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 in premessa richiamato (**Allegato 5**).

Possono richiedere, altresì, l'autorizzazione di cui al precedente comma le navi che abbiano fatto scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

La documentazione per ottenere l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, dovrà essere trasmessa anche per le navi esonerate dall'obbligo di notifica anticipata dei rifiuti di cui al precedente articolo 3, ad esclusione dell'Allegato 2.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, nel caso in cui il successivo porto di scalo non sia noto.

Per il rilascio dell'Autorizzazione di cui ai precedenti commi l'Autorità Marittima potrà avvalersi dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del servizio Consulente Chimico di porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico/sanitari e di sicurezza.

Articolo 5

Navi che svolgono servizio di linea

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave in servizio di linea con scali frequenti e regolari possono ottenere l'esenzione dagli obblighi relativi alla notifica anticipata dei rifiuti e dal conferimento prima di lasciare il porto, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci corredata dalla sottoelencata documentazione:

- Dichiarazione dell'Armatore/Compagnia di navigazione dal quale si evince che la nave svolge un servizio di linea con scali frequenti e regolari (vds definizioni in Allegato 1);
- Copia del contratto sottoscritto con un'impresa di gestione dei rifiuti presente in un porto di scalo (e relative ricevute di conferimento), accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento (che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale sono disponibili impianti adeguati), ovvero, in mancanza di contratto, indicazione della società concessionaria del servizio (e relative ricevute di conferimento);
- Copia delle ultime due pagine del Garbage Record Book;
- Copia certificato IOPP e relativo supplemento;
- Copia certificato SPPC (SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE);
- Copia delle pagine relative agli ultimi 30 giorni dell'Oil Record Book – parte I.
- Estratto del Garbage Management Plan dal quale si evince la capacità massima di stoccaggio per ogni singola categoria di rifiuti.

È fatto obbligo all'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, all'Agente raccomandatario o al Comandante della nave di comunicare tempestivamente ogni variazione di eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo e alle date previste di approdo.

La validità massima dell'esenzione è di **un anno dalla data del rilascio**, a meno che i motivi alla base del rilascio del certificato non cambino prima di tale data.

Articolo 6

Sanzioni

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi del Codice della navigazione e del Decreto Legislativo n. 197/2021.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone, cose e/o all'ambiente marino.

Articolo 7

Disposizioni finali

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Golfo Aranci, data dell'apposizione della firma

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco D'ESPOSITO
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 197/2021

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;

c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;

e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;

f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;

g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;

i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;

l) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;

m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;

n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l);

o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;

p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;

q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul

traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;

t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES

Notifica del conferimento dei rifiuti a:

Notification of the delivery of waste to:

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

1. DATI DELLA NAVE

SHIP PARTICULARS

1.1. Nome della nave: <i>Name of ship:</i>		1.5 Proprietario o operatore: <i>Owner or operator:</i>		
1.2 Numero IMO: <i>IMO number:</i>		1.6 Lettere o numero di identificazione: <i>Distinctive number or letters</i>		
		Numero MMSI <i>MMSI (Maritime Mobile Service Identify) number</i>		
1.3 Stazza lorda: <i>Gross tonnage:</i>		1.7 Stato di bandiera: <i>Flag state</i>		
1.4 Tipo di nave: <i>Type of ship:</i>	☐ Petroliera <i>Oil tanker</i> ☐ Nave da carico di altro tipo <i>Other cargo ship</i>	☐ Chimichiera <i>Chemical tanker</i> ☐ Nave passeggeri <i>Passenger ship</i>	☐ Portarinfuse <i>Bulk carrier</i> ☐ Ro-ro <i>Ro-Ro</i>	☐ Container <i>Container</i> ☐ Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1 Luogo/nome del terminal: <i>Location/terminal name</i>	2.6 Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti: <i>Last port where waste was delivered</i>
2.2 Data e ora di arrivo: <i>Arrival date and time</i>	2.7 Data dell'ultimo conferimento: <i>Date of last delivery</i>
2.3 Data e ora di partenza: <i>Departure date and time</i>	2.8 Porto di conferimento successivo: <i>Next port of delivery</i>
2.4 Ultimo porto e paese di scalo: <i>Last port and country</i>	2.9 Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante): <i>Person submitting this form (if other than the master)</i>
2.5 Porto o paese successivo di scalo (se noto): <i>Next port and country (if known)</i>	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

TYPE AND AMOUNT OF WASTE AND STORAGE CAPACITY

Tipo <i>Type</i>	Rifiuti da conferire (m ³) <i>Waste to be delivered (m³)</i>	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³) <i>Maximum dedicated storage capacity (m³)</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³) <i>Amount of waste retained on board (m³)</i>	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³) <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m³)</i>

MARPOL allegato I — Idrocarburi <i>Marpo Annex I - Oil</i>					
Acque oleose di sentina <i>Oily bilge water</i>					
Residui oleosi (fanghi) <i>Oily residues (sludge)</i>					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne <i>Oily tank washing</i>					
Acque di zavorra sporche <i>Dirty ballast water</i>					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne <i>Sludge and washing tank residues</i>					
Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>					

Tipo <i>Type</i>	Rifiuti da conferire (m³) <i>Waste to be delivered (m³)</i>	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m³) <i>Maximum dedicated storage capacity (m³)</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m³) <i>Amount of waste retained on board (m³)</i>	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m³) <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m³)</i>
---------------------	--	--	--	---	--

MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)¹
MARPO Annex II – Noxious liquid substances (NLS)

Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>					
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>					
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>					
OS - Altre sostanze <i>OS – other substances</i>					

MARPOL allegato IV — Acque reflue
MARPOL Annex IV - Sewage

--	--	--	--	--	--

MARPOL allegato V — Rifiuti solidi
MARPOL Annex V - Garbage

A. Plastica <i>Plastic</i>					
B. Rifiuti alimentari ² <i>Food waste</i>					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.) <i>Domestic waste (eg paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)</i>					
D. Olio da cucina <i>Cooking oil</i>					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori <i>Incinerator ashes</i>					
F. Rifiuti operativi <i>Operational waste</i>					
G. Carcasse di animali <i>Animal carcass(es)</i>					

H. Attrezzi da pesca <i>Fishing gear</i>					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <i>E-waste</i>					
J. Residui del carico ³ (dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (3) (Harmful to the Marine Environment – HME)</i>					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (4) (non-HME)</i>					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico <i>MARPOL Annex VI – Air pollution related</i>					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵ <i>Ozone depleting substances and equipment containing such substances</i>					
Residui della depurazione dei gas di scarico <i>Exhaust gas cleaning residues</i>					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL <i>Other waste, not covered by MARPOL</i>					
Rifiuti accidentalmente pescati <i>Passively fished waste</i>					

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
This information shall be used for port State control and other inspection purposes.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive (EU) 2019/883

3. ~~Può trattarsi di stime.~~ Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.
4. ~~Può trattarsi di stime.~~ Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco
May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo
5. Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.
Arising from normal maintenance activities on board.

FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
STANDARD FORMAT FOR THE WASTE DELIVERY RECEIPT

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

The designated representative of the port reception facility provider shall provide the following form to the master of a ship that has delivered waste in accordance with Article 7 of Directive (EU) 2019/883.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

This form shall be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

4. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA

PORT RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

1.1	Luogo/nome del terminal <i>Location/terminal name:</i>		
1.2	Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta: <i>Port reception facility provider(s):</i>		
1.3	Gestore/i dell'impianto di trattamento – se diverso dal precedente: <i>Treatment facility provider(s) – if different from above:</i>		
1.4	Data e ora di conferimento dei rifiuti da: <i>Waste delivery date and time from:</i>	a: <i>to:</i>	

5. DATI DELLA NAVE

SHIP PARTICULARS

2.1	Nome della nave: <i>Name of ship:</i>		2.5	Proprietario o operatore: <i>Owner or operator:</i>	
2.2	Numero IMO: <i>IMO number:</i>		2.6	Lettere o numero di identificazione: <i>Distinctive number or letters</i>	
			Numero MMSI <i>MMSI (Maritime Mobile Service Identify) number</i>		
2.3	Stazza lorda: <i>Gross tonnage:</i>		2.7	Stato di bandiera: <i>Flag state</i>	
2.4	Tipo di nave: <i>Type of ship:</i>	☐ Petroliera <i>Oil tanker</i> ☐ Nave da carico di altro tipo <i>Other cargo ship</i>	☐ Chimichiera <i>Chemical tanker</i> ☐ Nave passeggeri <i>Passenger ship</i>	☐ Portarinfuse <i>Bulk carrier</i> ☐ Ro-ro <i>Ro-Ro</i>	☐ Container <i>Container</i> ☐ Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>

6. TIPO E QUANTITÀ DI RIFIUTI RICEVUTI
TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED

MARPOL allegato I – Idrocarburi <i>MARPOL Annex I – Oil</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Acque oleose di sentina <i>Oily bilge water</i>	
Residui oleosi (fanghi) <i>Oily residues (sludge)</i>	
Acque oleose di lavaggio delle cisterne <i>Oily tank washings</i>	
Acque di zavorra sporche <i>Dirty ballast water</i>	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne <i>Scale and sludge from tank cleaning</i>	
Altro (specificare) <i>Other (please specify)</i>	
MARPOL allegato II – Sostanze liquide nocive (NLS) <i>MARPOL Annex II – NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES (NLS)</i>	Quantità (m³)/Nome⁽¹⁾ <i>Quantity</i> <i>(m3)/Name⁽¹⁾</i>
Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>	
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>	
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>	
OS - Altre sostanze <i>OS – other substances</i>	
MARPOL allegato IV — Acque reflue <i>MARPOL Annex IV - Sewage</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>

MARPOL allegato V – Rifiuti solidi <i>MARPOL Annex V – Garbage</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
A. Plastica <i>Plastics</i>	
B. Rifiuti alimentari <i>Food waste</i>	
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.) <i>Domestic waste (eg paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)</i>	
D. Olio da cucina <i>Cooking oil</i>	
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori <i>Incinerator ashes</i>	
F. Rifiuti operativi <i>Operational waste</i>	
G. Carcasce di animali <i>Animal carcass(es)</i>	
H. Attrezzi da pesca <i>Fishing gear</i>	
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <i>E-waste</i>	
J. Residui del carico ² (dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (2) (Harmful to the Marine Environment – HME)</i>	
K. Residui del carico ² (non dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (2) (non-HME)</i>	
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico <i>MARPOL Annex VI – Air pollution related</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze <i>Ozone depleting substances and equipment containing such substances</i>	
Residui della depurazione dei gas di scarico <i>Exhaust gas cleaning residues</i>	
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL <i>Other waste, not covered by MARPOL</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Rifiuti accidentalmente pescati <i>Passively fished waste</i>	

- Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta
Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
- Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco
Indicate the proper shipping name of the dry cargo

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____ della M/N _____
numero IMO _____ bandiera _____ G.T. _____

CHIEDE

A codesto Comando di voler rilasciare alla nave in oggetto l'autorizzazione a procedere verso il
successivo porto di scalo _____ senza aver conferito i rifiuti, in ottemperanza alle
disposizioni contenute nell'art. 7 comma 4 del Decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 197.

Si allega:

Golfo Aranci _____

Firma

Il sottoscritto _____ Comandante _____ della M/N _____
 numero IMO _____ bandiera _____ G.T. _____
The undersign _____ Master of _____ IMO number _____
flag _____ G.T. _____

DICHIARA

Confirm

che a bordo della sopra richiamata unità vi è una capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo, in conformità al metodo da utilizzare per il calcolo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 del 21.01.2022.

On board that there is sufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call, in accordance with the method to be used for the calculation referred to in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/89 of 21.01.2022.

Golfo Aranci _____

Firma